



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise

Pescara, data del protocollo

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi relativi alle indagini preliminari, rilievo, valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, il tutto da restituire in modalità B.I.M., e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per il miglioramento sismico della porzione del Convento di San Domenico in uso alla comunità religiosa dei Frati Francescani dell'Immacolata a Teramo - Codice Bene TED0007, rientrante tra gli "Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia - D.L. 189/2016". Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 76 del 2020, "Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189".

CIG: 9321043005 - CUP: G42C21000390001

LETTERA D'INVITO-DISCIPLINARE DI GARA

Riservata esclusivamente agli operatori economici inviati secondo le modalità di cui alla Determinazione a contrarre prot. n. 7710 del 19/07/2022.



Sommario

1.. PREMESSE	4
1.1 IL SISTEMA	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3 IDENTIFICAZIONE	8
1.4 GESTORE DEL SISTEMA.....	9
2.. DOCUMENTI DI GARA.....	9
2.1 CHIARIMENTI	9
2.2 COMUNICAZIONI.....	9
3.. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3.1 VALORE DELL'APPALTO	12
4.. DISCIPLINA NORMATIVA.....	14
5.. DURATA DEL SERVIZIO	16
6.. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	18
7.. REQUISITI GENERALI	21
8.. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	22
8.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	23
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	26
8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:	27
8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE	29
8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI.....	31
9.. AVVALIMENTO	32
10. SUBAPPALTO	32
11. GARANZIA PROVVISORIA	33
12. SOPRALLUOGO	37
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	37
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	37
15. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	38
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO	40
17. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	41
17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	42
17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	45
17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	46

17.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	46
17.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO	49
17.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	49
18. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	51
19. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	57
20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	58
20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA.....	59
20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL’OFFERTA	67
20.3 METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI QUALITATIVI DELLE OFFERTE	67
20.4 FORMULE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA	69
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	69
21.1 INVERSIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	69
21.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE	70
21.3 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	70
21.4 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	71
21.5 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	72
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	72
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	74
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	75
25. PROTOCOLLO DI LEGALITA’	75
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	78

1. PREMESSE

Con determina a contrarre prot. n. 7710 del 19/07/2022 la Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell'Agenzia del Demanio (di seguito, per brevità, anche l' "Amministrazione" oppure la "Stazione Appaltante") ha disposto di affidare **i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**, di cui all'art. 3 lett. vvvv) d.lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice"), **relativi alle indagini preliminari alla progettazione, ai rilievi, alla verifica della vulnerabilità sismica, alla diagnosi energetica, alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, il tutto da restituire in modalità B.I.M., e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché, come servizio opzionale, alla direzione dei lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, finalizzati al miglioramento sismico della porzione del Convento di San Domenico in uso alla comunità religiosa dei Frati Francescani dell'Immacolata a Teramo**, previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione degli inviti e degli affidamenti, trasparenza e proporzionalità, gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del Codice e dell'art. 4, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021, ex art. 11, comma 2, del Decreto legge n. 76 del 2020 "*Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189*" (di seguito, per brevità "**Ordinanza Speciale C.S. n. 27**").

In particolare, l'art. 4 comma 1 lett. c), dell'Ordinanza Speciale C.S. n. 27 prevede che "per i contratti servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Nel rispetto della predetta disposizione, l'invito verrà rivolto a numero **5 operatori** economici iscritti nell' "**Elenco speciale**" adottato dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 e l'affidamento avverrà mediante **procedura negoziata**, senza previa pubblicazione del bando di gara, **da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del Codice, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

L'intervento di cui alla presente procedura rientra tra quelli individuati nel programma approvato con l'Ordinanza Speciale C.S n. 27 ed è ricompreso nell'Elenco di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza da ultimo citata.

La presente procedura è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'ANAC.

L'avviso per manifestazione di interesse prot. n. 7725 è stato pubblicato in data 20/07/2022 (di seguito, l'"**Avviso**") nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sul profilo committente www.agenziademanio.it, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché trasmesso all'ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo e agli ordini professionali di

riferimento regionali ed ai relativi Consigli nazionali, per una durata di almeno 15 (quindici) giorni come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4.

In data 10/08/2022 sono state espletate le operazioni di sorteggio finalizzate all'individuazione di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

Con la presente si comunica che a seguito delle espletate operazioni di sorteggio di cui sopra codesto Operatore Economico è stato invitato a presentare offerta per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Anna De Simone - anna.desimone@pce.agenziademanio.it

1.1 IL SISTEMA

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema").

Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'Agenzia (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione", allegato alla documentazione di gara.

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui ai documenti di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti stessi nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea,

- in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4;
- III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement

L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

- 1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
- 2) tramite l'*account* rilasciato in fase di registrazione;
- 3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'**Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise**, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

2. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, costituita dal presente Disciplinare, dal Capitolato tecnico prestazionale e dai relativi allegati, può essere reperita sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori).

2.1 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le **ore 12:00 del 06/09/2022 esclusivamente** attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e attraverso la predetta sezione del Sistema. **Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.**

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in formato elettronico, mediante pubblicazione della richiesta in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema e sulla pagina del sito istituzionale dedicata alla presente procedura.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

2.2 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le sole comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipula del contratto avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema e anche le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al par. 21.3 avvengono presso il Sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'incarico è finalizzato ad acquisire i servizi relativi alle indagini preliminari alla progettazione, ai rilievi, alla verifica della vulnerabilità sismica, alla diagnosi energetica, alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, il tutto da restituire in modalità B.I.M., e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché, come servizio opzionale, alla direzione dei lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, finalizzati al miglioramento sismico della porzione del Convento di San Domenico in uso alla Comunità Religiosa dei Frati Francescani dell'Immacolata a Teramo - Codice Bene: TED0007, rientrante tra gli "Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia - D.L. 189/2016".

Il complesso immobiliare dell'ex Convento di San Domenico di proprietà dello Stato, situato nel comune di Teramo, in Corso Porta Romana n. 64, e censito al Foglio 69 part. 458 e part. 488, comprende una porzione in uso alla comunità religiosa dei Frati Francescani dell'Immacolata, una parte libera e una porzione in uso al M.I.C., quest'ultima esclusa dalla presente procedura.

La parte di fabbricato oggetto del presente appalto comprende sia porzione del Convento di San Domenico in uso alla comunità religiosa dei Frati Francescani dell'Immacolata, identificata catastalmente al Foglio 69 part. 458 sub 1 e 2 (parte), che la porzione di immobile libero, identificato catastalmente al Foglio 69 part. 488 sub 1, 2, 3 e 4.

Le indagini preliminari, i rilievi, la verifica della vulnerabilità sismica e la diagnosi energetica, dovranno essere eseguite sia sulla porzione di fabbricato in uso alla comunità religiosa dei Frati Francescani, che sulla parte libera.

La progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la direzione lavori, invece, saranno eseguite solo sulla porzione del Convento in uso alla comunità religiosa dei Frati Francescani dell'Immacolata.

Con Decreto del Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali per l'Abruzzo di L'Aquila del 10 dicembre 2003, **l'immobile è stato dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi del Decreto Legislativo n. 490/99**, e, pertanto, è stato sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

L'immobile oggetto d'intervento, inoltre, ricade in un'area soggetta a **vincolo archeologico** e, tenuto conto di quanto riportato nella relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo circa il rinvenimento all'interno della chiesa e del convento di numerosi affreschi, decorazioni monocrome, terrecotte, manufatti scultorei ed architettonici, che testimoniano le numerose e pregevoli stratificazioni che caratterizzano il complesso, si presume che possano essere presenti elementi di pregio nell'immobile oggetto di intervento.

L'appalto ha per oggetto:

- 1) Rilievo, diagnosi energetica e verifica di vulnerabilità sismica;
- 2) Indagini strutturali, prove geotecniche, saggi stratigrafici e sorveglianza archeologica;
- 3) Progettazione definitiva;
- 4) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- 5) Progettazione esecutiva;
- 6) Direzione lavori (Opzionale);
- 7) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Opzionale);
- 8) Partecipazione alle riunioni necessarie ad eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della Conferenza di servizi speciale ex art. 5 Ordinanza speciale del C.S. n. 27/2021;
- 9) Predisposizione degli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla-osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti.

Il dettaglio delle prestazioni richieste è il seguente:

Tabella 1: Oggetto dell'appalto

Fase		Descrizione servizi	Importo	
A	A1	Verifica di vulnerabilità sismica	€ 34.338,69	
	A2	Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali	€ 9.501,30	
	A3	Diagnosi energetica	€ 4.750,65	
	A4	Spese (10% A1+A2+A3)	€ 4.859,06	
	A5	Indagini strutturali		€ 19.436,25
		Indagini geologiche e geotecniche		€ 8.667,00
		Saggi stratigrafici		€ 7.288,60
	A6	Costi sicurezza	€ 1.769,59	
A7	Sorveglianza archeologica	€ 1.035,00		
TOTALE FASE A (inclusi costi della sicurezza)			€ 91.646,14	
B	B1	B1.1	Progettazione definitiva	€ 29.274,66
		B1.2	Spese (10% di B1.1)	€ 2.927,47
	TOTALE P.D.			€ 32.202,12
	B2	B2.1	Progettazione esecutiva + CSP	€ 38.483,09
		B2.2	Spese (10% di B2.1)	€ 3.848,31
	TOTALE P.E. + CSP			€ 42.331,40
TOTALE FASE B			€ 74.533,53	

TOTALE FASI A+B (inclusi costi della sicurezza)		€ 166.179,67	
Opzione di affidamento			
C	C1	Direzione lavori + CSE	€ 73.277,98
	C2	<i>Spese (15% di C1)</i>	€ 10.991,70
	TOTALE FASE C		€ 84.269,68
Importo totale a base di gara (A+B+C)		€ 250.449,35	
di cui Costi per la sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 1.769,59	
di cui Costi della manodopera		€ 4.753,95	
Importo soggetto a ribasso		€ 248.679,76	

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, esercitabile secondo il libero apprezzamento dell'amministrazione, di non eseguire tutte o parte delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di affidare al progettista i servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (FASE C) solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza n. 56/2018.

Si evidenzia che, vista la particolarità dell'intervento, la progettazione dovrà prefigurare le necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche del sito e del manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali.

Considerata l'unicità della fase progettuale e la necessità di garantire la funzionalità, l'omogeneità, la fruibilità e la fattibilità del servizio, **non è prevista la suddivisione in lotti** ai sensi dell'art. 51 del Codice.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. 50/2016:

- la **prestazione principale** è costituita da attività relative a categoria e ID: S.04 – STRUTTURE;
- la **prestazione secondaria** è costituita da attività relative a categoria e ID: E.22 – EDILIZIA e IA.01, IA.02, IA.04 - IMPIANTI.

3.1 VALORE DELL'APPALTO

Il valore dell'appalto posto a base d'asta, compresi i servizi opzionali, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, è pari ad **€ 250.449,35**, di cui **€ 4.753,95** quale costo della manodopera ed **€ 1.769,59** per costi della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso ed esclusivamente connessi all'esecuzione delle indagini.

Tabella 2: Descrizione del lotto

Denominazione Edificio	Importo a base di gara	Di cui costi della manodopera	Di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso
Porzione ex Convento di San Domenico – Teramo	€ 250.449,35	€ 4.753,95	€ 1.769,59

L'importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016).

L'importo è da considerarsi:

- a corpo;
- comprensivo di spese e oneri accessori;
- al netto di I.V.A. e oneri previdenziali;
- remunerativo di ogni prestazione e comprensivo di tutti gli altri oneri per attività istruttorie o complementari, ivi compresi costi della sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso, quantificati in **€ 1.769,59** (millesettecentosessantanove/59) ed esclusivamente connessi all'esecuzione delle indagini.

Sono a carico del Professionista incaricato tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, comprese le riunioni e gli incontri indetti con i progettisti incaricati e con il RUP e/o con il DEC, sicché nessun rimborso sarà dovuto dall'Amministrazione.

Pertanto il Professionista dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo svolgimento dell'attività oggetto della presente gara.

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi [cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2].

Tabella 3: Categorie, ID e tariffe

Fase	Classi e categorie opere		Grado compl.	PRESTAZIONI	COMPENSO (€)	Spese e oneri (€)
	D.M. 17/06/2016	L. 143/1949				
A	E.22	I/e	1,55	Diagnosi energetica e rilievo (edificio esistente)	€ 14.251,95	€ 4.859,06
	S.04	IX/b	0,90	Verifica di vulnerabilità	€ 34.338,69	

				sismica (edificio esistente)		
	Indagini strutturali, compresi ripristini (40% Studio edificio esistente)			Altre attività (art. 6 DM 17 giugno 2016)	€ 19.436,25	-
	Prove Geotecniche (stima S.A. – v.di § 5.2.1.2 del capitolato tecnico prestazionale)				€ 8.667,00	
	Saggi stratigrafici (15% Studio edificio esistente)				€ 7.288,60	
	Sorveglianza archeologica (stimati 3 giorni al costo unitario di € 345,00 c.d.)				€ 1.035,00	
	Costi della Sicurezza (5% prove)				€ 1.769,59	
B.1	E.22	I/e	1,55	Progettazione Definitiva	€ 13.452,00	€ 2.927,47
	S.04	IX/b	0,90		€ 8.874,81	
	IA.01	III/a	0,75		€ 1.528,87	
	IA.02	III/b	0,85		€ 2.768,94	
	IA.04	III/c	1,30		€ 2.650,04	
B.2	E.22	I/e	1,55	Progettazione Esecutiva + CSP	€ 14.906,27	€ 3.848,31
	S.04	IX/b	0,90		€ 13.618,24	
	IA.01	III/a	0,75		€ 2.191,38	
	IA.02	III/b	0,85		€ 3.968,81	
	IA.04	III/c	1,30		€ 3.798,39	
C (Opzionale)	E.22	I/e	1,55	Direzione dei lavori + CSE	€ 29.085,41	€ 10.991,70
	S.04	IX/b	0,90		€ 26.012,38	
	IA.01	III/a	0,75		€ 4.000,54	
	IA.02	III/b	0,85		€ 7.245,39	
	IA.04	III/c	1,30		€ 6.934,26	
	Corrispettivo a base di gara					€ 250.449,35
	di cui costi della Sicurezza (5% prove)					€ 1.769,59
	di cui costi della manodopera					€ 4.753,95
	IMPORTO soggetto a ribasso					€ 248.679,76

4. DISCIPLINA NORMATIVA

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da:

- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi di architettura e ingegneria, ed in particolare dal D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (il “**Codice**”) e dal Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche dalla Legge n. 120 del 14 settembre 2020, e ss.mm.ii. recante: “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” (il “**Decreto Semplificazioni**”);
- Linee Guida ANAC n. 1 recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- Linee Guida ANAC n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”;
- Linee Guida ANAC n. 4 recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici*”;
- il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito, il “**Decreto legge n. 189 del 2016**”) integrato da Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45;
- L’*Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica pos-sisma* del 28/12/2016 sottoscritto dal Commissario del Governo per la Ricostruzione post sisma 2016, il Presidente dell’ANAC e l’A.D. di Invitalia;
- Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 56 del 10 maggio 2018, n. 58 del 4 luglio 2018, n. 61 del 1 agosto 2018, n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 110 del 21 novembre 2020;
- Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del Decreto Semplificazioni, “*Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell’Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 14 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189*” (di seguito, l’**Ordinanza Speciale C.S. n. 27 del 2021**”);
- Decreto Ministeriale, M.A.T.T.M., dell’11 ottobre 2017 “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*”;
- Decreto Ministeriale del 7 marzo 2012 recante “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento*”;
- Decreto Ministeriale, M.I.T., del 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”;
- Decreto Ministeriale, M.I.T., del 17 gennaio 2018, *Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni*»;
- Circolare Ministeriale M.I.T., del 21 gennaio 2019, n. 7, *Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»*» di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018;
- norme contenute nel presente disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;

- condizioni generali e particolari del servizio riportati nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio;
- normativa applicabile in materia di contratti pubblici;
- normativa di settore, richiamata nel Documento di Indirizzo alla Progettazione/Capitolato tecnico-prestazionale;
- Norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato alle fonti suindicate.

5. DURATA DEL SERVIZIO

La durata complessiva dell'appalto, per le fasi A e B, è di **150 (centocinquanta) giorni** naturali e consecutivi, come nel seguito specificato:

Tabella 4: Durata dell'appalto

Fase		Attività	Durata Prevista	Decorrenza
A		Rilievi ed attività propedeutiche di indagine, compresa la verifica della vulnerabilità sismica, la diagnosi energetica e relative relazioni di sintesi	60 giorni	Dal verbale di consegna del servizio da parte del DEC
B	B.1	Progettazione definitiva	50 giorni	Dalla verifica del servizio (FASE A) e accettazione dell'ipotesi progettuale da parte del RUP/DEC
	B.2	Progettazione esecutiva + CSP	40 giorni	Dalla comunicazione a procedere del RUP a seguito dell'ottenimento della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi speciale ex art. 5 Ordinanza speciale del CS 27/2021
C (Opzionale)		Direzione Lavori + CSE	Durata da definire sulla base dei tempi determinati per l'appalto dei lavori	Avvio attività da parte del RUP a seguito di approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario

Ricapitolando, per la redazione del servizio vengono prescritti i seguenti termini:

- 1) Effettuazione di rilievi ed attività propedeutiche di indagine, compresa la verifica della vulnerabilità sismica e la diagnosi energetica nel termine massimo di n. **60 giorni**, naturali e

consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio da parte del DEC;

- 2) Redazione della progettazione definitiva nel termine massimo di n. **50 giorni**, naturali e consecutivi decorrenti dalla verifica del servizio e accettazione dell'ipotesi progettuale da parte del RUP/DEC (FASE A);
- 3) Redazione della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nel termine massimo di n. **40 giorni**, naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione a procedere del RUP a seguito dell'ottenimento della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi speciale ex art. 5 Ordinanza speciale del CS 27/2021.

In caso di necessità di adeguamento del progetto definitivo, legato alla verifica art. 26 del Dlgs 50/2016 e all'iter autorizzativo presso la Conferenza dei Servizi Speciale, saranno concessi un numero massimo di **15 giorni naturali e consecutivi** per l'integrazione del progetto.

Sono previsti i seguenti step intermedi:

- 1- **entro 7 giorni** dalla firma del contratto, consegna del PIANO DI LAVORO;
- 2- *FASE A – Rilievi, indagini, verifica vulnerabilità sismica, diagnosi energetica:*
 - o **entro 15 giorni** dall'avvio del servizio (FASE A), consegna del PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA;
 - o **entro 40 giorni** dall'avvio della FASE A, consegna dei documenti relativi alle indagini, prove e rilievi eseguiti;
- 3- *FASE B.1 - progetto definitivo:*
 - o **entro 15 giorni** dall'avvio della FASE B.1, consegna di una relazione sintetica ma esplicativa di inquadramento dell'intervento riportante una valutazione dei costi almeno per macro categorie di lavorazioni;
 - o **entro 30 giorni** dall'avvio della FASE B.1, consegna dei seguenti documenti:
 - dettagli degli elementi strutturali, architettonici ed impiantistici;
 - computo metrico estimativo degli interventi
- 4- *FASE B.2 - progetto esecutivo:*
 - o **entro 20 giorni** dall'avvio della FASE B.2, consegna dei seguenti documenti:
 - computo metrico estimativo degli interventi
 - dettagli strutturali, architettonici ed impiantistici.

Per il corretto svolgimento del servizio sarà verificato puntualmente anche il rispetto delle scadenze intermedie e sarà considerato inadempimento contrattuale la mancata presentazione di una fase del progetto almeno dopo il primo sollecito.

Si specifica che sono esclusi i tempi per acquisire tutti i pareri adeguatamente documentati e comunicati alla Stazione Appaltante, per la verifica/validazione da parte della Stazione Appaltante, anche in caso di controlli interni del DEC e del RUP sugli elaborati consegnati.

Relativamente ai termini di cui sopra si precisa quanto segue:

- per quanto concerne i termini relativi alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (FASE C), l'inizio delle predette attività decorrerà dalla consegna del servizio da parte del RUP e la durata sarà correlata a quella dei lavori;
- gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva potranno essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza n. 56/2018;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali è applicabile ai sensi dell'art. 113bis del Codice una penale pari all' 1 per mille del corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico prestazionale;
- il termine complessivo per la progettazione è sospeso per tutto il tempo necessario all'espletamento dell'attività della Conferenza di servizi speciale ex art. 5 Ordinanza Speciale C.S. n. 27 del 2021;
- il cronoprogramma indicato è al netto dei tempi per il rilascio di pareri/nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti e/o di quelle usuarie.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici invitati a presentare offerta possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare sono ammessi a partecipare:

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Come previsto dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC) 2018, le prove di tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse, nonché i ripristini strutturali e delle finiture che dovessero rendersi necessari e le prove di laboratorio su terre e rocce devono essere effettuate a cura di un **laboratorio** dotato delle qualificazioni di cui all'art. **59 del D.P.R. 380/2001**. Tale previsione si applica soltanto alle prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso art. 59 e non alle prove non distruttive comunque necessarie alla

caratterizzazione meccanica dei materiali, così come acclarato dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019 del C.S.LL.PP “*Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018*”, pubblicata sulla GU Serie Generale n.35 del 11-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 5.

Le prestazioni di cui sopra possono essere eseguite dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato e/o autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa, sia in maniera stabile che attraverso la partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero le prestazioni possono essere subappaltate ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del Codice, come specificato al paragrafo 10.

Resta inteso che, con riguardo a tali prestazioni, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del Codice, purché siano iscritti **all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016**. In alternativa all'iscrizione, sono ammessi i soggetti che dimostrino o esibiscano apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione, in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse, la domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ovvero che siano iscritti, ai sensi dell'art. 30 comma 7 del DL 189/2016, ad uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture – UTG ex art. 1 co. 52 L 190/2012 (white – list) e che abbiano presentato la domanda di iscrizione all'Anagrafe in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse.

Sono inoltre ammessi i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del Codice per l'espletamento delle attività di indagine geologica previste dall'art. 31, comma 8, dello stesso Codice, nonché delle attività di indagine di cui allo stesso art. 31, comma 8, del medesimo D.lgs. 50/2016, laddove l'operatore economico intenda inserire nella struttura operativa in maniera stabile i soggetti esecutori di dette prestazioni e limitatamente alla sola esecuzione delle stesse.

L'iscrizione all'Elenco Speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 è richiesta per ciascun soggetto di cui all'art. 46 del Codice, sia se partecipante in forma singola, sia se partecipante in forma associata come componente di un raggruppamento temporaneo di concorrenti.

I requisiti relativi all'iscrizione nell'Elenco Speciale dei professionisti ex art. 34 del DL 189/2016 e all'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del DL 189/2016 devono essere posseduti sin dal momento della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura e mantenuti per tutta la durata della procedura.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le **aggregazioni di rete** (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. **24, comma 7** del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può

partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza quale progettista di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 4 del DM Infrastrutture 2 dicembre 2016 n. 263.

Inoltre, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, per i Raggruppamenti temporanei costituiti a sensi dell'art. 46 comma 1 lett. e), ovvero da soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D. M. Infrastrutture del 2 dicembre 2016 n. 263 devono essere posseduti da ciascuno dei partecipanti al RT.

Il soggetto incaricato dello svolgimento della prestazione di Coordinatore della Sicurezza deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii. ed in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.

7. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali previsti dalla vigente normativa ed ulteriormente dettagliati nelle Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263, recante la definizione dei requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 5 del Codice.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Costituisce **causa di esclusione** dalla gara la mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di integrità**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (**All. IV**) e delle clausole contenute nel **Protocollo di legalità** sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, che è riprodotto nel successivo art. 25 e nel contratto di affidamento.

Sono **altresì esclusi** dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti **nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016** e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 (richiamato anche all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 /2017).

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 deve essere posseduto da tutti i professionisti, partecipanti in forma singola ovvero in forma associata, che eseguono incarichi di progettazione, di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di direzione dei lavori, relazione geologica, relazione archeologica e restauratore ai fini della partecipazione alla gara.

E' in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017, la quale, al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi per servizi tecnici negli interventi relativi alle opere pubbliche:

1. vieta il conferimento di incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00);
2. indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;
3. il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico e alla relazione geologica, è pari a trenta.

Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al D.lgs. n. 50 del 2016, i limiti sopra previsti sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo decreto. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario Straordinario, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17.

L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione.

La stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017.

Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra.

L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

8.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Il concorrente ai fini della partecipazione dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale, sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti del Gruppo di lavoro, di seguito dettagliati:

- a) possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta **iscrizione ad apposito albo** corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c) **Iscrizione nell'Elenco Speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016.**

Per la verifica del requisito, la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco speciale pubblicato sul sito <https://professionisti.sisma2016.gov.it/elenco> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale

- d) (relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove di laboratorio su terre e rocce e indagini di tipo distruttivo sui materiali) Possesso dell'**autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001** e l'**Iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del DL 189/2016;**
- e) (relativamente ai soggetti ex art. 45 del Codice deputati all'esecuzione delle prove di laboratorio, indagini geologiche, geotecniche e comunque di indagini rientrate nelle attività di cui all'art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016) l' **iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del DL 189/2016,** ovvero, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del DL 189/2016, tutti gli operatori economici interessati, che dimostrino o esibiscano apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione, in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse, la domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ovvero, ai sensi dell'art. 30 comma 7 del DL 189/2016, che siano iscritti ad uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture – UTG ex art. 1 co. 52 L 190/2012 (white – list) e che abbiano presentato la domanda di iscrizione all'Anagrafe in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse.
- f) (relativamente al **servizio di coordinamento per la sicurezza** in fase di progettazione ed esecuzione) Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

g) Figure professionali minime

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, è richiesta una struttura operativa minima.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, gli incarichi dovranno essere svolti da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominatamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, come segue:

Tabella 5: Requisiti del gruppo di lavoro

	RUOLO	REQUISITI	N.
1	Coordinatore/ Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche	Tecnico abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere/Architetto iscritto alla sezione A dell'albo Professionale da almeno dieci anni.	1 (può coincidere con altre figure)
2	Responsabile delle attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, fotografico	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale da almeno 5 anni.	1 (può coincidere con altre figure)
3	Responsabile delle attività di progettazione edile e architettonica	Tecnico abilitato all'esercizio della professione di Architetto iscritto alla sezione A dell'albo Professionale da almeno dieci anni.	1 (può coincidere con altre figure)
4	Responsabile redazione del progetto strutturale, delle verifiche di vulnerabilità sismica e di sicurezza strutturale, delle attività di analisi, indagini e prove strutturali e geotecniche	Tecnico abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere/Architetto iscritto alla sezione A dell'albo Professionale da almeno dieci anni.	1 (può coincidere con altre figure)
5	Responsabile della progettazione impiantistica	Tecnico laureato abilitato all'esercizio della professione con competenze in materia impiantistica, iscritto all'albo Professionale di appartenenza.	1 (può coincidere con altre figure)
6	Archeologo	Laurea e specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia, in possesso dei requisiti di cui alla Fascia 1 per esercitare le attività previste dal D.M. 244/2019	1
7	Restauratore	Soggetto iscritto nell'elenco nazionale dei restauratori ex art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 nei settori 1 e/o 2	1
8	Responsabile attività geologiche	Tecnico abilitato all'esercizio della professione di geologo ed iscritto alla sezione A dell'ordine professionale.	1
9	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale, in possesso di abilitazione alle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del titolo IV, D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., in possesso	1 (può coincidere con altre figure)

		dei requisiti di cui all'art.98 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., e in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.	
10	Responsabile del processo BIM	Tecnico diplomato/laureato (triennale, quinquennale o specialistica) abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale di appartenenza.	1 (può coincidere con altre figure)
11	Responsabile dello sviluppo dei criteri CAM	Tecnico abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere/Architetto iscritto alla sezione A dell'Albo Professionale	1 (può coincidere con altre figure)
12	Direttore dei lavori e Ufficio della Direzione Lavori	<p><u>Direttore Lavori:</u> Tecnico abilitato all'esercizio della professione di Architetto iscritto alla sezione A dell'albo Professionale da almeno dieci anni</p> <p><u>Direttore Operativo:</u> Laurea (triennale, quinquennale o Specialistica) in Ingegneria o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni. Competenza specifica richiesta: edilizia</p> <p><u>Direttore Operativo:</u> Laurea (triennale, quinquennale o Specialistica) in Ingegneria o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni. Competenza specifica richiesta: strutture</p> <p><u>Direttore Operativo:</u> Laurea (triennale, quinquennale o Specialistica) in Ingegneria o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni. Competenza specifica richiesta: impianti</p>	min. 4 di cui: 1 D.L., 1 D.O. edilizia, 1 D.O. strutture, 1 D.O. impianti (possono coincidere con altre figure)

E' possibile che diverse figure del gruppo di lavoro coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto Responsabile, tranne che per il Coordinatore/Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche per il quale è richiesta l'individuazione di un singolo professionista, fermo restando la necessità che l'Ufficio della Direzione Lavori sia composto da un Direttore dei Lavori e dalle restanti professionalità (D.O.) richieste al punto 12 della Struttura Operativa Minima di cui alla tabella sopra riportata.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 17.1, il nominativo, i requisiti richiesti, nonché gli estremi di iscrizione all'Albo del/i professionista/i incaricato/i.

N.B. Stante il divieto di subappalto della relazione geologica sancito dall'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016 deve essere garantita la presenza di un **geologo** all'interno della più complessa struttura tecnica, in una delle seguenti forme:

- Componente di un RT;
- Associato di un'associazione tra professionisti;

- Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;
- Dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore¹ a progetto della medesima.

In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti della struttura operativa minima, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli, iscrizioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 24, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, che richiede l'indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l'incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell'offerta.

L'istituto di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza della struttura operativa esecutrice del servizio.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che **l'avvalimento non è ammissibile** per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo, in quanto requisiti propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura **di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice** riferito ai migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso per un importo pari (con arrotondamento in eccesso) al doppio dell'importo posto a base di gara, e quindi pari ad **Euro 500.899,00**.

N.B. *Il requisito relativo al possesso di un fatturato globale minimo è richiesto al fine di garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della rilevanza e della delicatezza*

¹collaboratore su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

degli stessi in quanto necessari alla gestione e programmazione di interventi da eseguirsi su immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle condizioni strutturali degli stessi. Il presente requisito viene quindi richiesto al precipuo fine di valutare l'affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica dei servizi da espletare, funzionali alla realizzazione di interventi di adeguamento sismico di immobili destinati ad uso governativo e quindi sedi di Amministrazioni dello Stato, anche strategiche.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:

- a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura (espletati negli ultimi dieci anni)** antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una **1,5 volte** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 6: Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Edilizia : E.22	I/e	€ 231.000,00	€ 346.500,00
Strutture: S.04	IX/b	€ 385.000,00	€ 577.500,00
Impianti: IA.01	III/a	€ 38.500,00	€ 57.750,00
Impianti: IA.02	III/b	€ 77.000,00	€ 115.500,00
Impianti: IA.04	III/c	€ 38.500,00	€ 57.750,00

La comprova del requisito è fornita mediante elenco, con l'indicazione dei servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate nello schema di cui alla Tabella n. 6 sopraindicata, per il valore ivi richiesto, svolti nel periodo ivi indicato (ultimi dieci anni), completo delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnato, qualora i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dall'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente

contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanzate relative alla prestazione medesima.

Questo requisito, in caso di raggruppamenti, può essere dimostrato cumulativamente dai componenti.

b) Servizi “di punta” di ingegneria e architettura, espletati **negli ultimi dieci anni**, antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, con le seguenti caratteristiche:

l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due** servizi di punta per lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,40** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come segue.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 7: Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
Edilizia : E.22	I/e	€ 231.000,00	€ 92.400,00
Strutture: S.04	IX/b	€ 385.000,00	€ 154.000,00
Impianti: IA.01	III/a	€ 38.500,00	€ 15.400,00
Impianti: IA.02	III/b	€ 77.000,00	€ 30.800,00
Impianti: IA.04	III/c	€ 38.500,00	€ 15.400,00

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione, nell'ambito della stessa categoria EDILIZIA e STUTTURE, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, non necessariamente di identica destinazione funzionale, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Le considerazioni di cui sopra non sono estendibili alla categoria IMPIANTI (IA.01, IA.02 e IA.04), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.

Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi posti a base di gara. Pertanto, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, potranno essere attestati servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv)

del D.Lgs. 50/2016, in linea con quanto previsto nelle Linee Guida Anac n.1 al par. IV, punto 2.2.2.5., a cui si rinvia.

La comprova del requisito è fornita mediante documentazione dimostrativa dell'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate, completa delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnata, qualora i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dai certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanzate relative alla prestazione medesima.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato.

Con riferimento alle figure del **Geologo**, del **Restauratore** e dell'**Archeologo**, si precisa che gli stessi non concorrono alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al presente par. 8.3; analogamente non concorrono alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale i laboratori e i soggetti di cui all'art. 45 del Codice associati alla compagine del RTP limitatamente alle attività per le quali ne risulta ammessa la partecipazione.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del **D.M. 263/2016** di cui al **punto 8.1, lett. a)**, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1, lett. b)**, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 8.1 lett. c)** relativo all'iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 deve essere posseduto da tutti i professionisti che eseguono incarichi di progettazione, di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione dei lavori, relazione geologica, archeologo e restauratore ai fini della partecipazione alla gara.

I requisiti di cui al **punto 8.1 lett. d)** sono posseduti dall'operatore deputato all'esecuzione delle prove di laboratorio su terre e rocce e indagini di tipo distruttivo sui materiali.

Il requisito di cui al **punto 8.1 lett. e)** è posseduto da tutti i soggetti ammessi a partecipare ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. a) del Codice.

N.B. Il requisito relativo all'**iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

N.B. Il requisito relativo all'**abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

N.B. Il requisito relativo all'**iscrizione all'albo dei geologi** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

N.B. Il requisito relativo alla qualificazione nonché dell'iscrizione nell'apposito Elenco degli operatori abilitati alla sorveglianza archeologica deve essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come archeologo per la sorveglianza archeologica.

N.B. I requisiti di iscrizione nell'elenco nazionale dei restauratori ex art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 nei settori 1 e/o 2, devono essere posseduti dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come restauratore.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 8.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale**, il requisito dell'elenco dei servizi di cui al **punto 8.3 lett. a)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Ai fini dunque del requisito dell'elenco dei servizi di cui al **punto 8.3 lett. a)** è richiesto un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento.

Sia la mandataria che le mandanti, in qualsivoglia misura, devono contribuire a soddisfare detto requisito, in linea con la disciplina dei raggruppamenti orizzontali, secondo cui le prestazioni (categorie/Id opere) in capo agli operatori raggruppati sono omogenee e in ordine alle medesime tutti gli operatori sono solidalmente responsabili.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale, invece**, ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 8.3 lett. a)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 8.3 lett. b)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** invece ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 8.3 lett. b)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla prestazione principale.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo misto** il requisito deve essere posseduto nel complesso della sub-associazione orizzontale. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

Per quanto concerne la figura del **Geologo**, del **Restauratore** e dell'**Archeologo**, nella misura in cui vengano associati alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, gli stessi dovranno possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal **par. 8.1**.

Analogamente i soggetti di cui all'**art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016**, nella misura in cui vengano associati alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, limitatamente alle attività per le quali ne risulta ammessa la partecipazione, gli stessi dovranno possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal **par. 8.1**.

Per quanto attiene il **laboratorio**, nella misura in cui sia inserito nella sua struttura operativa mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, lo stesso dovrà possedere l'autorizzazione di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 per le prove di laboratorio su terre e rocce e per l'esecuzione di prove e indagini di tipo distruttivo sui materiali e l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori, nonché l'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del **D.M. 263/2016** di cui al **punto 8.1 lett. a)**, devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1 lett. b)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 8.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 deve essere posseduto da tutti i professionisti che eseguono incarichi di progettazione, di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, relazione geologica, archeologo e restauratore ai fini della partecipazione alla gara.

I requisiti di cui al **punto 8.1 lett. d)** sono posseduti dall'operatore deputato all'esecuzione delle prove di laboratorio su terre e rocce e indagini di tipo distruttivo sui materiali.

Il requisito di cui al **punto 8.1 lett. e)** è posseduto da tutti i soggetti ammessi a partecipare ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. a) del Codice.

N.B. Il requisito relativo all'**iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

N.B. Il requisito relativo **all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

N.B. Il requisito relativo **all'iscrizione all'albo dei geologi** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

N.B. Il requisito relativo alla qualificazione nonché dell'iscrizione nell'apposito Elenco degli operatori abilitati alla sorveglianza archeologica deve essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come archeologo per la sorveglianza archeologica.

N.B. I requisiti di iscrizione nell'elenco nazionale dei restauratori ex art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 nei settori 1 e/o 2, devono essere posseduti dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come restauratore.

I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

9. AVVALIMENTO

Trattandosi di immobile sottoposto alla disciplina di cui al D.lgs. 42/2004 e tenuto conto della specifica prescrizione normativa di cui all'art. 146, comma 3, del D.lgs. 50/2016, non è consentito l'avvalimento di cui all'art. 89 del medesimo D.lgs. 50/2016.

10. SUBAPPALTO

L'aggiudicatario potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti di cui all'art. 31, comma 8, del Codice e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 dello stesso Codice, facendone espressa menzione nel DGUE ed indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

Non è consentito il subappalto della relazione geologica.

I subappaltatori devono essere iscritti all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, in linea con quanto previsto dall'art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.

Come previsto dalle NTC 2018, e dalla Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21.01.2019, con riferimento alle **prove di tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali e le prove di laboratorio su terre e rocce, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse devono essere effettuati a cura di un Laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.** L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il Laboratorio sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del Codice. Analogamente per quanto attiene i **ripristini strutturali e le finiture che dovessero rendersi necessari a seguito delle prove e indagini di tipo distruttivo eseguite sugli immobili**, la loro esecuzione potrà essere effettuata direttamente dal laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 qualora abbia i mezzi e il personale idoneo, ovvero essere anch'essa subappaltata dal concorrente ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Laddove si intenda ricorrere al cd. **subappalto necessario**, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario.

Nell'ipotesi di **subappalto necessario**, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori.

Ai fini dell'affidamento in subappalto delle prestazioni in cui si articola il servizio, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e, nell'ipotesi di subappalto necessario dovranno risultare anche in possesso della richiesta autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001.

Resta inteso che, ai fini dell'autorizzazione del subappalto, verrà verificato che il subappaltatore sia in possesso dell'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016 e ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra La Struttura di Missione, il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia SPA).

In relazione alle prestazioni dei laboratori di cui all'**art. 59, D.P.R. n. 380/2001**, il possesso del requisito richiesto (es. autorizzazione Ministeriale per l'esecuzione delle prove di laboratorio su terre e rocce e delle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali da costruzione di tipo distruttivo) dovrà essere attestato nell'ambito del DGUE. Resta inteso che il medesimo laboratorio potrà essere qualificato e/o autorizzato per l'esecuzione di entrambe le tipologie di prove. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto per le seguenti attività:

- indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
- sondaggi,
- rilievi,
- misurazioni e picchettazioni,
- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica,
- redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, al netto degli importi per i servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, come previsto del comma 10 del citato art. 93. L'ammontare della cauzione dovrà essere pertanto pari ad **€ 3.518,32**.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle **micro imprese, piccole e medie imprese** e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di **micro impresa, piccola o media impresa**² dovrà essere attestato nell'ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata.

Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), e), f), del Codice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Sarà inoltre necessaria una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti**, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell'ambito del DGUE.

² Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36):

- **Microimprese:** imprese che **occupano meno di 10 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 2 Milioni di EUR.**

- **Piccole imprese:** imprese che **occupano meno di 50 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 Milioni di EUR.**

- **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che **occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in **assegni circolari**, con **bonifico**, con **versamento** effettuato in favore di:

Banca d'Italia –Tesoreria di L'Aquila
IBAN: IT44T0100003245401400000001

nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

- I. cognome e nome o ragione sociale** del depositante (anche se coincidente con l'ordinante) su un numero massimo di 26 caratteri;
 - II. codice IPA KY5J0D**, su un numero massimo di **6 caratteri**;
 - III. codice CIG** su un numero massimo di 15 caratteri;
 - IV. codice fiscale del depositante** su un numero massimo di **16 caratteri** (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).
- b.** in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c.** con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La **garanzia fideiussoria** dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*".
- 4) avere validità per almeno **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La **garanzia fideiussoria** e la **dichiarazione di impegno** devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sul Sistema in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sul Sistema il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

E' possibile eseguire un sopralluogo **facoltativo** presso l'immobile oggetto del servizio nel giorno **05/09/2022**.

Il sopralluogo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste per il contenimento del rischio epidemiologico derivante dal Covid-19.

Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il Responsabile del Procedimento previa richiesta scritta da inviare all'indirizzo pec anna.desimone@pce.agenziademanio.it, **entro le ore 12 del 01/09/2022**, mediante utilizzo del modello allegato al presente Disciplinare (**AII. IX**).

Il RUP indicherà modalità e termini per poter svolgere il sopralluogo richiesto.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 6, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 6, III) non ancora costituita in raggruppamento**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo potrà essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Gli operatori che partecipano alla presente procedura di gara sono esonerati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per effetto della Delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, come richiamata dalla successiva Delibera n. 830 del 21/12/2021.

Sarà onere del RUP inviare a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta di esonero dal pagamento del contributo.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma

elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta e per l'area comunicazioni del Sistema, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file o di comunicazioni con allegati file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file o in più comunicazioni.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per i gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'OFFERTA deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 16/09/2022**, a pena di **irricevibilità**.

Il Sistema non accetta:

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.

15. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1, e seguenti, e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica;**
- C. **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'**OFFERTA** mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'**OFFERTA** medesima,

dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare

l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa è costituita dalla domanda di partecipazione, dal DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

L'Operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta Amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

Tabella n. 8: Documentazione amministrativa

Documento	Busta
Domanda di partecipazione – AII. I	Amministrativa
DGUE concorrente – AII. II	Amministrativa
Dichiarazione integrativa del DGUE – AII. III	Amministrativa
Patto di integrità – AII. IV	Amministrativa
Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – AII. V	Amministrativa
PASSOE	Amministrativa
Tabella di riepilogo dei requisiti professionali – AII. VI	Amministrativa
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Amministrativa

Eventuali Procure	Amministrativa
Statuto dell'associazione professionale	Amministrativa
F24 attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
Garanzia provvisoria e impegno	Amministrativa
Protocollo di legalità – AII. XI	Amministrativa
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva (es. autorizzazione del Commissario Straordinario a superare i limiti di incarichi)	Amministrativa

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24, con specifica indicazione del codice tributo: **1552**.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo "comprova imposta di bollo" copia informatica del modello utilizzato ai fini dell'esecuzione dei pagamenti (mod. F24).

Qualora il pagamento dell'imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**AII. I** dovrà essere caricata a Sistema nell'apposita busta, così come meglio indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 11 ed essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente.

In particolare, **la domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice che non partecipino in proprio, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) che partecipi in proprio la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

Il concorrente allega, se del caso, copia conforme all'originale della procura

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

► **indicare:**

- la **forma di partecipazione** alla gara tra quelle previste dall'art. 46 co. 1 del D.lgs 50/2016 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, CF e partita IVA);

nonché

- (in caso di **consorzi stabili** di cui all'art. 46 co. 1 lett. f che non partecipano in proprio) per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale;

- (in caso di **RT sia costituiti che costituendi** di cui all'art. 48 del D. lgs. 50/2016) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le parti e le quote del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;

- (in caso di **RT costituendi** di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a **conferire mandato collettivo speciale** con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

► **e dichiarare:**

a) (nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga la prestazione come **singolo professionista**) in ragione di quanto previsto all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) di essere in possesso dei titoli di studio, e di tutte le abilitazioni di cui al precedente par. 8.1 "Requisiti di idoneità – Gruppo di lavoro", necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento;

- b)** (nel caso di **concorrente diverso dal professionista singolo**) in ragione di quanto previsto all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017), il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio, in possesso dei titoli di studio di cui al precedente par. 8.1 "Requisiti di idoneità – Gruppo di lavoro", e di tutte le abilitazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento nonché la natura del rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara. **N.B:** **Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle parti del servizio indicata nella domanda di partecipazione.**
- c)** (nel caso di **raggruppamenti temporanei**) in ragione di quanto previsto all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) i dati identificativi del giovane professionista, quale progettista, ai sensi dell'art. 4 del DM 263 del 02.12.2016, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, nonché l'indicazione degli estremi della relativa iscrizione; **NB:** **i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti;**
- d)** di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione Appaltante;
- e)** di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- f)** di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- g)** che l'offerta è valida e vincolante per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- h)** di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto di "accesso civico" ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l'Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura

ovvero, in alternativa,

di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale.

N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del Codice. L'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo:

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> .

In alternativa, il concorrente può avvalersi, ai fini della corretta compilazione, del modello di DGUE allegato al presente Disciplinare (**All. II**).

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- **nella Parte II, lettera A**, dovranno essere indicati oltre ai dati identificativi anche la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 e dal DM Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263, così come indicata nell'ambito della domanda di partecipazione;

- **nella Parte II, lettera B** – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i **dati** (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) dei legali rappresentanti e del sottoscrittore, ove diverso.

Non essendo consentito il ricorso all'avvalimento, non dovrà essere compilata la sezione C.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

N.B. Laddove si intenda ricorrere al **subappalto necessario** in relazione alle prestazioni di competenza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, il concorrente dovrà, **pena l'esclusione dalla procedura**, avere cura di dichiarare anche in questa sede che intende ricorrere al subappalto delle relative prestazioni ad un operatore qualificato, in possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara, mediante compilazione delle lettere A, B, C, D di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ferma restando la necessità di produrre anche la separata dichiarazione integrativa di cui al successivo par. 17.3.1.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al 8.3 del presente disciplinare;

N.B. con riferimento ai requisiti di cui 8.3, lett. a) e b), l'operatore economico dovrà riportare all'interno del DGUE, nella Parte IV lettera C, punto 1b, uno specifico elenco dei servizi prestati, indicando per ciascuno di essi **il destinatario, la descrizione del servizio, la data di conferimento dell'incarico** nonché **la data di ultimazione** del servizio. Per ognuno dei servizi elencati, nella relativa descrizione, dovrà essere data chiara evidenza della **categoria d'opera** cui appartengono ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. La Stazione Appaltante ha predisposto un apposito **foglio di lavoro** (cfr. "**Tabella di riepilogo dei requisiti professionali**" All. VI), messo a disposizione dei concorrenti tra la documentazione di gara, da restituire per rendere le dichiarazioni richieste nei documenti di gara in merito al possesso dei requisiti di cui al par. 8.3, che potrà essere compilato in sostituzione della Parte IV lettera C, punto 1b del DGUE purché richiamato espressamente quale parte integrante dello stesso, allo scopo di esplicitare i requisiti posseduti. Qualora il concorrente decida di compilare in ogni caso la Parte IV lettera C, punto 1b, del DGUE, le informazioni dovranno essere conformi e coerenti ai dati riportati nella Tabella di riepilogo dei requisiti professionali All. VI.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente alla data di presentazione della manifestazione di interesse.

17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

17.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente dovrà rendere una **Dichiarazione integrativa (Allegato III)**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procedura), con la quale il concorrente dichiara di:

- I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in particolare come modificato dalla L. 55/2019):

- a. in caso di impresa individuale: il titolare ed il direttore tecnico;
 - b. in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
 - c. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
 - d. in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D. lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro³;
 - e. soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
 - f. in caso di studio associato/associazione professionale: associati dello studio associato/associazione professionale.
- II. *(ad integrazione della dichiarazione resa nella Sez. B punto 2) del DGUE ed unicamente qualora l'operatore abbia attestato di non avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali)* che il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto, essendosi la relativa estinzione perfezionata anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 10 comma 1 della L. 238/2021);
- III. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019);
- IV. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato;

ovvero

(per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, allegando la documentazione in tema di avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 110, comma 4, del Codice⁴;

³ Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.

⁴ Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

- V. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VI. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- VII. di non aver commesso grave inadempimento di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (*in particolare come modificato dalla L. 55/2019*) nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto con sentenza passata in giudicato;
- VIII. di rientrare in uno dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice ovvero di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) del Codice (avuto riguardo alle prestazioni dei soggetti per le quali ne è ammessa la partecipazione);
- IX. di accettare il **Protocollo quadro di legalità** di cui al successivo par. 25 (ex art. 1, comma 17 della L. 190/2012);
- X. (*nel caso di partecipazione in qualità di soggetto di cui all'art. 46 del Codice*) di essere iscritto all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i. (e di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33 dell'11 luglio 2017)
- XI. di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 **ovvero** di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;
- XII. (*nel caso di partecipazione in qualità di operatore economico di cui all'art. 45 del Codice per i soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini geologiche ed in ogni caso delle attività di indagine di cui all'art. 31 comma 8 del Codice, ovvero nel caso di operatore di cui all'art. 45 del Codice che garantisca la presenza dell'archeologo ai fini del gruppo di lavoro*) di essere iscritto all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., **ovvero** (*nel caso di mancata iscrizione*) dichiara ai sensi dell'art. 30 comma 6 del DL 189/2016 e dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, di aver presentato in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse la domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori **ovvero** ai sensi dell'art. 30 comma 7 del DL 189/2016 di essere iscritto ad uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture – UTG ex art. 1 co. 52 L 190/2012 (white – list) e che abbiano presentato la domanda di iscrizione all'Anagrafe in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse.
- XIII. **(per i professionisti associati)**
i dati identificativi e requisiti (*estremi di iscrizione ai relativi albi professionali*) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;
- XIV. **(per le società di ingegneria)**
- a. il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo del direttore tecnico;
 - b. l'organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. **N.B.:** in alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile

attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

XV. (per le società di professionisti)

- a. gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- b. l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. N.B. in alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

17.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- (*in caso di sottoscrizione del procuratore*) copia conforme all'originale della procura;
- **Tabella riepilogativa** dei requisiti economico finanziari e tecnici organizzativi sottoscritto digitalmente e compilato in conformità al modello allegato (**Allegato VI**);
- **Patto di integrità**, di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia, reso in conformità al modello allegato (**Allegato IV**);
- **PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- attestazione di avvenuto pagamento dell'**imposta di bollo** tramite modello F24;
- eventuale **autorizzazione del Commissario Straordinario** a superare i limiti di incarichi professionali di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017;
- **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 26 del presente Disciplinare in materia di "*Trattamento dei dati personali*". L'allegato in questione denominato "*Informativa trattamento dati personali*" (**Allegato V**) dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93 comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Nel caso studi associati:

- statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

17.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'Operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta Tecnica, la documentazione indicata nella tabella seguente:

Documento	Busta
Schede A1-A2-A3 – AII.VII	Tecnica
Relazione tecnica sulle caratteristiche metodologiche di esecuzione del servizio	Tecnica
Offerta di gestione informativa – AII. VIII	Tecnica
Documenti “Criteri premianti”	Tecnica

L'offerta tecnica dovrà contenere obbligatoriamente gli elementi che consentano la valutazione:

- a) **della professionalità e adeguatezza dell'operatore economico;**
- b) **delle caratteristiche metodologiche dell'offerta;**

La **“Busta B - Offerta tecnica”** dovrà quindi contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) **Documenti “CRITERIO A”** - Schede descrittive per referenze di servizi svolti (**Schede A1, A2, A3 contenute nell'Allegato VII**);
- b) **Documenti “CRITERIO B”:**
 - Relazione tecnica “Caratteristiche metodologiche dell'Offerta”;
 - Offerta Gestione Informativa (OGI), **Allegato VIII** al Disciplinare.

I documenti di cui all'offerta tecnica dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente.

N.B. Si fa presente che **l'offerta tecnica dovrà contenere** anche gli elementi che consentano l'attribuzione all'Operatore Economico:

- del punteggio relativo al **CRITERIO PREMIANTE D - d.1 “CAM”** in merito ai disposti del punto 2.6.1. dell'allegato del D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare dell'11 ottobre 2017;
- del punteggio relativo al **CRITERIO PREMIANTE D - d.2 “B.I.M.”** in merito alla figura del **“Responsabile processo B.I.M.”** certificato ai sensi della norma UNI 11337-7:2018 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa”.

“CRITERIO A” – PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL' OPERATORE ECONOMICO

I servizi presentati dal concorrente nelle **Schede descrittive A1, A2 e A3**, saranno quelli ritenuti affini al servizio della gara e dallo stesso considerati significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni similari e che contengano soluzioni e metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere riutilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente Disciplinare di Gara.

- **Scheda A1**, costituita al massimo da n. **2** facciate formato **A4** compilata per n. **2** servizi svolti di valutazione della sicurezza strutturale e progettazione strutturale (miglioramento/adeguamento sismico). Gli incarichi valutabili sono riferibili alla progettazione definitiva e/o esecutiva.

Dovrà essere compilata una scheda "A1" per ciascuno degli incarichi presentati indicando tutte le informazioni prescritte nella predetta scheda, tra cui:

- l'inquadramento dell'intervento con la denominazione e l'indirizzo;
 - i dati generali riferiti alla committenza, alla data di inizio e termine del servizio, agli estremi degli atti autorizzativi e di approvazione, ai soggetti che hanno svolto le varie parti del servizio;
 - la tipologia, la finalità e l'importo del servizio, nonché la strumentazione e software utilizzati;
 - i dati tipologici: indicazione della superficie, del volume, della tipologia costruttiva, della destinazione d'uso, della sussistenza di vincolo ai sensi del D.Lgs n.42/04;
 - l'attinenza attribuita agli aspetti funzionali, tecnologici e di similarità con il servizio oggetto del presente disciplinare, anche in merito all'utilizzo della metodologia BIM;
 - dati specifici del servizio (*Livello di conoscenza conseguito, Caratteristiche architettoniche e strutturali del progetto redatto, Tecniche e tecnologie innovative utilizzate, con riguardo alla parte strutturale, Eventuali particolarità del servizio svolto*).
- **Scheda A2**, costituita al massimo da n. 2 facciate formato A4 compilata per n. 2 servizi svolti di rilievo 2D/3D geometrico, architettonico, strutturale, impiantistico e Diagnosi Energetica.

Dovrà essere compilata una scheda "A2" per ciascuno degli incarichi presentati indicando tutte le informazioni prescritte nella predetta scheda, tra cui:

- l'inquadramento dell'intervento con la denominazione e l'indirizzo;
 - i dati generali riferiti alla committenza, alla data di inizio e termine del servizio, ai soggetti che hanno svolto le varie parti del servizio;
 - la tipologia, la finalità e l'importo del servizio, nonché la strumentazione e software utilizzati;
 - i dati tipologici: indicazione della superficie, del volume, della tipologia costruttiva, della destinazione d'uso, della sussistenza di vincolo ai sensi del D.Lgs n.42/04;
 - l'attinenza attribuita agli aspetti funzionali, tecnologici e di similarità con il servizio oggetto del presente disciplinare, anche in merito all'utilizzo della metodologia BIM;
 - dati specifici del servizio (*Tipologia di rilievo svolto e indicazione delle modalità di svolgimento e della strumentazione utilizzata, Indagini diagnostiche eseguite per la caratterizzazione dei materiali e degli impianti, per il rilievo delle caratteristiche termofisiche degli elementi costruttivi, e attrezzature impiegate, Eventuali particolarità del servizio svolto*).
- **Scheda A3**, costituita al massimo da n. 2 facciate formato A4 compilata per n. 2 servizi svolti di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione.

Dovrà essere compilata una scheda "A3" per ciascuno degli incarichi presentati indicando tutte le informazioni prescritte nella predetta scheda, tra cui:

- l'inquadramento dell'intervento con la denominazione e l'indirizzo;
- i dati generali riferiti alla committenza, alla data di inizio e termine del servizio, ai soggetti che hanno svolto il servizio;
- la tipologia, la finalità e l'importo del servizio, nonché la strumentazione e software utilizzati;

- i dati tipologici: indicazione della superficie, del volume, della tipologia costruttiva, della destinazione d'uso, della sussistenza di vincolo ai sensi del D.Lgs n.42/04;
- l'attinenza con il servizio posto a base di gara;
- dati specifici del servizio (*Modalità di svolgimento, pianificazione e controllo delle attività, Modalità di restituzione delle informazioni/documenti e strumentazioni utilizzate, Eventuali peculiarità riscontrate nello svolgimento dell'incarico*).

Ogni scheda presentata, compilata con **carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola**, potrà essere accompagnata da **massimo di n. 2 tavole in formato ISO A3, a discrezione del concorrente**.

Le tavole A3 dovranno contenere elementi significativi ed esplicativi del servizio svolto e del bene oggetto del servizio svolto quali grafici di dettaglio eseguiti o stralci degli stessi.

I servizi di riferimento sono relativi ad incarichi regolarmente eseguiti e approvati, ritenuti dal concorrente stesso significativi della propria capacità professionale e tecnico-organizzativa.

N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara.

E' consentita la presentazione di un unico servizio per tutti i criteri (A1-A2-A3), o parte di essi, qualora, a discrezione del Concorrente, in tale servizio siano individuabili gli aspetti/temi richiesti per ciascuno dei criteri coperti. In questo caso il Concorrente potrà comunque disporre del numero di elaborati massimo previsto per ciascun aspetto, ancorché riferito al medesimo servizio.

“CRITERIO B” – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

Le caratteristiche metodologiche dell'offerta dovranno essere esplicate in due documenti specifici ovvero:

- **B.1 - Relazione tecnica sulle caratteristiche metodologiche di esecuzione del servizio, composta dai sub-criteri B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4;**
- **B.2 - Offerta di gestione informativa (OGI), secondo l'Allegato VIII al Disciplinare.**

La **Relazione tecnica sulle caratteristiche metodologiche di esecuzione del servizio** dovrà essere illustrativa e descrittiva delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento.

Il documento dovrà essere composto da 4 sezioni (**B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4**) nelle quali il progettista dovrà approfondire ed illustrare gli argomenti oggetto del presente criterio. La relazione dovrà essere redatta in **non più di 20 pagine** (una facciata equivale ad una pagina), **su un formato ISO A4**, con scrittura in carattere Arial corpo 12, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm.

La Relazione Tecnica potrà essere arricchita da foto, schemi, grafici, disegni, tabelle, diagrammi, etc., che il concorrente ritenga utili a meglio descrivere le proprie metodologie.

Nel conteggio delle pagine non verranno considerati, se presenti, copertina ed indice/sommario.

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la Relazione tecnica di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciate prescritte.

La Commissione di gara non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate.

L'**Offerta di Gestione Informativa (OGI)**, parte integrante dell'offerta, dovrà essere redatta secondo il template allegato ai documenti di gara, denominato **TED0007-ADM-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00003 (All. VIII)**, seguendo le istruzioni contenute all'interno del Capitolato Informativo BIM. L'OGI dovrà essere redatta in **non più di 30 pagine** (una facciata equivale ad una pagina), **su un formato ISO A4**, compresi eventuali allegati.

La Commissione di gara non valuterà l'offerta di gestione informativa che non sia stata redatta secondo il *template* allegato ai documenti di gara.

B.1 - LA RELAZIONE TECNICA SULLE CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO dovrà essere strutturata secondo le sezioni di seguito descritte:

B.1.1 – Criteri e metodologie per lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, da restituirsi in modalità BIM, direzione lavori e sicurezza.

Si intende valutare le procedure metodologiche che saranno adottate da parte del concorrente, in relazione ai livelli progettuali richiesti e ai servizi di DL e Sicurezza.

Il professionista descriveranno tutte le attività da porre in essere che consentano di giungere all'individuazione della migliore ipotesi di miglioramento strutturale.

Il concorrente dovrà descrivere l'iter che intende applicare per individuare gli interventi e gli scenari più idonei per un edificio di tipo vincolato inserito all'interno di un aggregato edilizio, evidenziando il tipo di organizzazione che sarà messa in campo e le priorità di studio, a partire dall'interpretazione dei dati di input, per giungere alla finalizzazione del percorso di scelta, valutazione, confronto e condivisione con la S.A. delle opere ritenute più idonee e compatibili con gli obiettivi richiesti.

L'operatore economico dovrà pertanto relazionare sugli strumenti e sul tipo di metodologia utilizzata per giungere alla definizione della migliore alternativa progettuale, sui criteri progettuali da adottarsi, anche in funzione del livello di tutela dell'edificio in oggetto, nonché sulle professionalità coinvolte, e dovrà inoltre descrivere accuratamente il processo di gestione del modello BIM, nonché i livelli di dettaglio, le modalità di condivisione dei documenti e tutte le informazioni necessarie per rispondere in maniera esaustiva alle indicazioni contenute nelle *"BIMSM - Specifica Metodologica – Progettazione definitiva"* e *"BIMSM - Specifica Metodologica – Progettazione esecutiva"* allegati al Capitolato, parte integrante della documentazione di gara.

Data la specificità della progettazione, il professionista dovrà illustrare la modalità con cui intende affrontare lo studio delle interferenze delle parti contigue all'immobile non oggetto di progettazione.

I professionisti dovranno illustrare l'approccio metodologico e i risultati attesi dall'applicazione dei Criteri Ambientali minimi (CAM) in relazione all'aspetto multidisciplinare (geometrico, materico, strutturale, impiantistico) ed individuando i criteri ritenuti caratterizzanti per la prestazione da effettuare.

Il concorrente dovrà inoltre relazionare sulle modalità di svolgimento dell'incarico di Direzione Lavori (metodologia e procedure di lavoro in riferimento all'organizzazione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, alla peculiarità delle opere nonché dei luoghi dove è previsto l'intervento). Particolare attenzione dovrà essere posta ai temi della sicurezza del Cantiere, sia in fase di progettazione che di esecuzione, e dell'interferenza dei lavori con i luoghi e le attività circostanti.

B.1.2 – Criteri e metodologie per lo svolgimento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica e delle relative attività di caratterizzazione delle proprietà meccaniche dei materiali e relative indagini diagnostiche, geologiche, geotecniche.

Il concorrente dovrà relazionare sul tipo di ricerca che verrà effettuata per approfondire le conoscenze specifiche della storia dei luoghi e del costruito, sulle modalità di individuazione dei materiali costituenti il manufatto edilizio, sulle modalità di esecuzione delle verifiche tecniche, delle indagini diagnostiche, geologiche e geotecniche che si intendono eseguire in relazione alla tipologia strutturale dell'edificio, sui software e sulle scelte di modellazione strutturale, sui mezzi e le attrezzature che si intendono utilizzare per il rilievo dei dettagli strutturali e caratterizzazione dei materiali, sul possibile utilizzo di metodologie di indagine innovative, anche in funzione del livello di tutela dell'edificio in oggetto.

Il concorrente dovrà inoltre illustrare la metodologia adottata per il controllo e la verifica del numero di prove minime necessarie per la definizione del livello di conoscenza richiesto.

B.1.3 – Criteri e metodologie utilizzate per effettuare il rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, impiantistico e strutturale, da restituirsì in modalità BIM, e per il servizio di Diagnosi Energetica.

Il Concorrente indicherà l'approccio che intende utilizzare per lo svolgimento del servizio descrivendo in maniera schematica l'articolazione delle fasi operative.

Sarà necessario che vengano illustrati, oltre ai metodi di rilievo, la strumentazione che sarà utilizzata, l'Hardware in possesso della propria struttura, i software utilizzati, le tipologie di restituzioni grafiche, evidenziandone anche il livello di dettaglio, le possibilità d'interazione e implementazione del modello al fine di raggiungere livelli di conoscenza sempre maggiori e utili ai processi decisionali e di gestione degli edifici.

Si dovrà quindi descrivere accuratamente il processo di costruzione del modello BIM, nonché i livelli di dettaglio, le modalità di condivisione dei documenti e tutte le informazioni necessarie per rispondere in maniera esaustiva alle indicazioni contenute nella "*BIMSM - Specifica Metodologica – Rilievo*" allegato al Capitolato, parte integrante della documentazione di gara.

Si dovrà esplicitare il grado di affidabilità, di precisione, nonché la garanzia di risultato che sarà restituita.

Per quanto attiene alla diagnosi energetica si dovrà fare particolare riferimento alle modalità con le quali sarà gestito il servizio richiesto. In particolare: il rilievo dei dati di consumo, la caratterizzazione del sistema edificio/impianto, il rilievo dei componenti edilizi, le metodologie di rilievo anche con ausilio di specifica strumentazione, la metodologia da applicare per le valutazioni termometriche dei componenti edilizi costituenti l'involucro edilizio, ecc.

B.1.4 – Multidisciplinarietà, gruppo di lavoro e piano di comunicazione

I Professionisti illustreranno le figure professionali, le relative qualificazioni professionali, le esperienze e l'organigramma.

Andrà altresì illustrato il piano di comunicazione che l'operatore economico adotterà sia in fase progettuale che in quella esecutiva, atta a descrivere efficacemente in termini di comunicazione, rappresentazione e di strumentazioni utilizzate per la rappresentazione e divulgazione dell'intervento.

B.2 - OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA (OGI)

- **L’Offerta di gestione informativa (OGI)** contiene le specifiche informative del processo di gestione del modello 2D/3D BIM in risposta ai capitoli Informativi *TED0007-ADM-SPECIFRIL-XX-SM-Z-S00001 - “BIMSM - Specifica Metodologica - Rilievo”, TED0007-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-D00001 - “BIMSM - Specifica Metodologica – Progettazione Definitiva”, TED0007-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001 - “BIMSM - Specifica Metodologica – Progettazione esecutiva”* allegati al Capitolato, parte integrante della documentazione di gara.

L’Offerta di gestione informativa dovrà essere redatta a partire dal Template messo a disposizione della stazione appaltante **TED0007-ADM-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00003 (Al. VIII)**.

Nel caso di RT costituenti la relazione “**CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA**” e l’**“OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA (OGI)”** dovranno essere sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.

Nel caso di RT costituiti la relazione “**CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA**” e l’**“OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA (OGI)”** dovranno essere sottoscritte digitalmente dal solo legale rappresentante della mandataria.

Nell’ambito dell’offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell’offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata fermo restando che l’Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Relativamente al contenuto della “**BUSTA C – offerta economica**” si rimanda al paragrafo successivo.

“CRITERIO D” - CRITERI PREMIANTI

D1. SUB-CRITERIO PREMIANTE CAM ai sensi del D.M. 11 ottobre 2017

Al fine dell’attribuzione del criterio premiante relativo ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017, si precisa che il professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale” e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems, deve essere componente firmatario della struttura di progettazione e **allegare copia della certificazione** di che trattasi, in corso di validità.

Si chiarisce che i professionisti in possesso di qualificazione di EGE (Esperto Gestione Energia) o figure professionali in possesso di certificazioni come “Esperto in applicazione Criteri Ambientali Minimi” non rientrano tra quelli in possesso della certificazione richiesta.

Per l’attribuzione del relativo punteggio, si veda il par. 20.1.

D2. SUB-CRITERIO PREMIANTE RELATIVAMENTE AL B.I.M.

Al fine dell’attribuzione del criterio premiante relativo alla gestione ed attuazione del processo B.I.M. previsto dall’appalto, viene attribuito un punteggio premiante alla figura professionale del “*Responsabile processo B.I.M.*” qualora lo stesso sia in possesso della certificazione delle

competenze secondo la norma UNI 11337-7:2018 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa”.

Per testimoniare la presenza del requisito il professionista dovrà **allegare copia della certificazione** di che trattasi, in corso di validità.

Per l’attribuzione del relativo punteggio, si veda il par. 20.1

19. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema, un’**Offerta economica** secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “*Offerta economica*”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: *i)* scaricata e salvata sul proprio PC; *ii)* sottoscritta digitalmente.

L’*“Offerta economica”* contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

1. **ribasso percentuale unico** riferito all’importo a base di gara, previsto in caso di conseguimento del livello di conoscenza LC3, al netto dell’IVA, degli oneri previdenziali e assistenziali e degli costi della sicurezza, ossia:

Importo da ribassare pari a € 248.679,76 (duecentoquarantottomilaseicentosettantanove/76 euro), al netto di iva, oneri previdenziali e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo a base di gara rappresenta quindi il valore complessivo del corrispettivo stimato “*a corpo*” per l’espletamento di tutte le attività previste per le prestazioni oggetto dell’appalto, nell’ipotesi che venga conseguito per la verifica di vulnerabilità sismica il livello di conoscenza massimo LC3.

In relazione al ribasso percentuale unico offerto si precisa dunque che lo stesso sarà applicato al prezzo relativo al livello di conoscenza effettivamente conseguito, secondo gli importi previsti nell’All. B “**DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO**” al Capitolato Tecnico Prestazionale.

Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo.

2. gli **oneri della sicurezza**, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti all’attività di impresa propria del concorrente in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.

N.B.: La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della sicurezza per rischi da interferenze nella “*Tabella n.2 – Descrizione del lotto*” di cui al paragrafo 3 del presente Disciplinare; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all’offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall’attività di impresa, **il cui importo deve essere diverso da € 0, a pena di esclusione**, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell’offerta - commisurato all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto (ossia

costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dal concorrente in materia di sicurezza).

3. i **costi della manodopera**, già computati nell'importo complessivo offerto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice. **N.B.:** La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della manodopera nella "Tabella n.2 – Descrizione del lotto" di cui al punto 3 del presente Disciplinare; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è una propria quantificazione dei costi in questione, che - in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione - dovranno risultare conformi a quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice; **l'importo indicato dovrà essere diverso da € 0, a pena di esclusione.**

L'offerta economica è sottoscritta a pena di esclusione con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 17.1.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del Codice, da un'apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella seguente tabella e di seguito descritti.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

Tabella n. 9: Criteri di valutazione

CRITERI DI VALUTAZIONE		RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
a)	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	Schede descrittive (A1, A2, A3)	Valutazione qualitativa	Pa = 30
b)	Caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta e OGI	Relazione tecnica e Offerta Gestionale	Valutazione qualitativa	Pb = 50
c)	Ribasso percentuale unico	Offerta economica	Valutazione quantitativa	Pc = 15
CRITERI PREMIANTI D		RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
d1)	Criterio premiante CAM ai sensi del D.M. 11 ottobre 2017	Certificazione (presente all'interno della struttura operativa minima) secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente	Presenza certificazione	di = 3
d2)	Criterio premiante Responsabile processo B.I.M. certificato	Certificazione competenze secondo norma UNI 11337-7:2018 "Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure	Presenza certificazione	di = 2

		<i>coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa”, rilasciato da ente accreditato ai sensi della ISO 17024</i>		
TOTALE				100

A presidio della qualità della prestazione, è prevista una soglia di sbarramento, che sarà applicata con riferimento all'offerta tecnica. **La soglia di sbarramento, pari alla somma del punteggio tecnico complessivo è fissata a 45.** Non superando la soglia, il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati in tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Ai sensi dell'art. 95 comma 6 del Codice e del paragrafo VI delle Linee Guida ANAC n.1/2016 la Commissione applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, con i relativi sub-criteri e sub-pesi di seguito riportati:

Tabella n. 10: Criteri e sub-criteri di valutazione

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE			SUB-PESI	PESO MAX
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA			30
a.1	Servizi espletati in materia di valutazione della sicurezza strutturale e progettazione strutturale (miglioramento/adeguamento sismico)		17	
a.2	Servizi espletati in materia di rilievo 2D/3D geometrico, architettonico, strutturale, impiantistico e Diagnosi Energetica		6	
a.3	Servizi espletati in materia di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione		7	
B	CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA			50
B.1	RELAZIONE TECNICA SULLE CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO			
	b.1.1	Criteria e metodologie per lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, da restituirsi in modalità BIM, direzione lavori e sicurezza.	20	

	b.1.2	Criteri e metodologie per lo svolgimento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica e delle relative attività di caratterizzazione delle proprietà meccaniche dei materiali e relative indagini diagnostiche, geologiche, geotecniche.	10	
	b.1.3	Criteri e metodologie utilizzate per effettuare il rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, impiantistico e strutturale, da restituirsi in modalità BIM, e per il servizio di Diagnosi Energetica.	10	
	b.1.4	Multidisciplinarietà, gruppo di lavoro e piano di comunicazione.	5	
B.2	OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA (OGI)		5	

A. PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA (MAX 30 PUNTI)

La professionalità ed adeguatezza dell'offerta (Schede descrittive A1, A2, A3 allegate al presente disciplinare per referenze di servizi svolti) sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, descrittiva di **2 incarichi** per ciascun servizio oggetto dell'appalto, relativo ad interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento.

Ai fini dell'individuazione delle preferenze ed in relazione ai sub-criteri motivazionali, sarà tenuto conto di quanto segue:

Tabella n. 11: sub-criterio di valutazione A

PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA DELL'OPERATORE ECONOMICO				
SUB-CRITERIO		DESCRIZIONE DEL SUB-CRITERIO	SUB PESI	PESO MAX
a.1	Servizi di valutazione della sicurezza strutturale e progettazione strutturale (miglioramento/ adeguamento sismico)	<p>Il concorrente dovrà comprovare l'esperienza acquisita nel campo della valutazione della sicurezza strutturale e della progettazione, con particolare riguardo a quella strutturale.</p> <p>Saranno particolarmente valutati i progetti che dimostreranno di aver risolto nel migliore dei modi dal punto di vista strutturale le criticità emerse da analisi e diagnosi condotte su edifici/complessi immobiliari esistenti almeno comparabili per superficie lorda e tipologia a quello oggetto della presente procedura.</p> <p>Saranno positivamente valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le tecniche diagnostiche utilizzate, le metodologie adottate per il controllo e la verifica oggettiva del numero minimo di indagini necessarie, il grado di approfondimento raggiunto dai modelli di calcolo, oltre che le soluzioni proposte. 	17	

		<ul style="list-style-type: none"> - gli interventi nei quali si sia pervenuti ad un miglioramento/adeguamento secondo le norme vigenti e nel rispetto delle caratteristiche di Bene Tutelato; - la rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista tecnologico; - il grado di pertinenza in termini di Processo BIM. Saranno valutate le esperienze acquisite inerenti la progettazione di opere con l'utilizzo della metodologia B.I.M. (Building Information Model). 		
a.2	Servizio di di rilievo 2D/3D geometrico, architettonico, strutturale, impiantistico e Diagnosi Energetica	<p>Il concorrente dovrà comprovare l'esperienza acquisita nel campo del rilievo multidisciplinare e nella diagnosi energetica di edifici/complessi.</p> <p>Saranno particolarmente valutati i servizi svolti su edifici almeno comparabili per superficie lorda e tipologia a quello oggetto della presente procedura.</p> <p>Saranno oggetto di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le tecniche di rilievo utilizzate, l'efficacia e la comprensibilità delle restituzioni grafiche ed il grado di integrazione tra le diverse informazioni dei componenti/oggetti edilizi (geometria, materia, degrado e requisiti prestazionali); - le tecniche e le metodologie di diagnosi, il grado di approfondimento e di integrazione tra le diverse informazioni di ciascun impianto e tra questi ed i componenti/oggetti edilizi. Saranno altresì valutate le proposte di razionalizzazione e riduzione dei consumi. <p>Sarà particolarmente valutata la presenza di servizi espletati su edifici/complessi a carattere storico-monumentale.</p> <p>Saranno valutate le esperienze acquisite inerenti i rilievi di opere con l'utilizzo della metodologia B.I.M. (Building Information Model).</p>	6	30
a.3	Servizi espletati in materia di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione	<p>Il concorrente dovrà comprovare l'esperienza acquisita nel campo della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione.</p> <p>Saranno particolarmente valutati i servizi svolti su edifici almeno comparabili per superficie lorda e tipologia a quello oggetto della presente procedura.</p> <p>Saranno inoltre positivamente valutati i servizi in cui venga dimostrata l'adozione efficace di procedure di pianificazione e controllo delle attività.</p>	7	

B. CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DELL'OFFERTA (MAX 50 PUNTI)

Con riferimento al criterio tecnico metodologico, ai fini dell'individuazione delle preferenze ed in relazione ai sub-criteri motivazionali, la valutazione terrà conto dei seguenti aspetti:

Tabella n. 12: sub-criterio di valutazione B

CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA				
SUB- CRITERIO		DESCRIZIONE DEL SUB-CRITERIO	SUB PESI	PESO MAX
b.1.1	<p>Criteria e metodologie per lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, da restituirsì in modalità BIM, direzione lavori e sicurezza</p>	<p>L'operatore economico illustrerà le procedure metodologiche che saranno adottate in relazione ai livelli progettuali richiesti e ai servizi di DL e Sicurezza.</p> <p>I Professionisti indicheranno gli strumenti e l'approccio utilizzato per giungere alla definizione della migliore alternativa progettuale, tenuto conto che il fabbricato è sottoposto a tutela ai sensi del DLgs 42/04, i criteri progettuali da adottarsi, nonché le professionalità coinvolte, evidenziandone anche competenze specifiche in linea con l'oggetto dell'intervento.</p> <p>Data la specificità della progettazione, il professionista dovrà illustrare la modalità con cui intende affrontare lo studio delle interferenze delle parti contigue all'immobile non oggetto di progettazione.</p> <p>I professionisti dovranno illustrare l'approccio metodologico e i risultati attesi dall'applicazione dei Criteri Ambientali minimi (CAM) in relazione all'aspetto multidisciplinare (geometrico, materico, strutturale, impiantistico) ed individuando i criteri ritenuti caratterizzanti per la prestazione da effettuare.</p> <p>Saranno in particolare valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio progettuale ritenuta più idonea in riferimento allo specifico servizio da affidare e fabbricato (analisi dei dati, modellazione, analisi scenari, integrazione dei criteri CAM nell'ambito della progettazione); - adeguatezza dei profili in relazione alla qualifica professionale ed al ruolo ricoperto nell'ambito della struttura⁵ tecnico-organizzativa dedicata all'espletamento del servizio e la cui dotazione minima è indicata nella domanda di partecipazione, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto; 	20	50

⁵ La dotazione minima della struttura organizzativa deputata all'espletamento del servizio deve comunque essere costituita dalle professionalità di cui al Gruppo di lavoro prevista al par 8.1 lettera g) del disciplinare ed indicata nella domanda di partecipazione.

		<ul style="list-style-type: none"> - modalità di controllo, verifica/interfaccia con la S.A., condivisione e affinamento della progettazione attraverso momenti di approfondimento e confronto preventivo in itinere; - descrizione del processo di costruzione e gestione del modello BIM, dei livelli di dettaglio, modalità di condivisione dei documenti e rispondenza alle BIMSM - specifiche metodologiche per la progettazione definitiva ed esecutiva, parte integrante della documentazione di gara. <p>Il Professionista inoltre indicherà l'approccio metodologico che intende formalizzare nello svolgimento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza e – in relazione a questi – l'organizzazione che si intende predisporre per il loro svolgimento, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllo della tempistica di svolgimento dei lavori, individuazione delle fasi critiche, risoluzione delle problematiche derivanti dall'esecuzione di lavori; - Efficace comunicazione con il RUP ed il DEC circa l'andamento dei lavori in relazione all'avanzamento della spesa ed eventuali discostamenti contabili; - individuazione delle fasi critiche, risoluzione delle problematiche derivanti dall'esecuzione di lavori; - sistema di gestione della sicurezza in cantiere attraverso azioni di coordinamento con contestuale informazione al RUP ed al DEC; - Applicazione in fase di esecuzione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), individuati in sede progettuale: individuazione delle modalità dei riscontri da effettuare; - Modalità di gestione dell'esecuzione con particolare riguardo all'utilizzo di sistemi e strumenti informatici di modellazione e gestione informativa con l'utilizzo dei sistemi BIM. <p>Saranno inoltre, nell'ambito della direzione lavori e sicurezza, valutate positivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metodologie e tecnologie di tipo innovativo, affidabili e di alta precisione, che garantiscano un buon livello di performance ed un livello di gestione dettagliato. - Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio; - Adeguatezza dei profili in relazione alla qualifica professionale ed al ruolo ricoperto nell'ambito della struttura tecnico-organizzativa dedicata all'espletamento del servizio e la cui dotazione minima è indicata nella domanda di partecipazione, alla relativa formazione, alle 		
--	--	---	--	--

		principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto.		
b.1.2	<p>Criteri e metodologie per lo svolgimento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica e delle relative attività di caratterizzazione delle proprietà meccaniche dei materiali e relative indagini diagnostiche, geologiche, geotecniche.</p>	<p>I Professionisti specificheranno i metodi di analisi che intendono impiegare per valutare la sicurezza strutturale e le scelte progettuali con le quali sarà possibile mitigare il rischio sismico sul patrimonio vincolato/tutelato. Dovrà essere illustrato il tipo di ricerca che si intende effettuare per approfondire le conoscenze specifiche sulla storia dei luoghi e sul costruito. Si dovrà definire il tipo di azioni da intraprendere per la riduzione della vulnerabilità.</p> <p>I Professionisti indicheranno l'approccio che intendono utilizzare per la caratterizzazione delle proprietà meccaniche dei materiali e il tipo di attrezzature che impiegheranno.</p> <p>I Professionisti illustreranno quali criteri metodologici adotteranno e il tipo di strumentazione che si utilizzerà per analizzare e graficizzare l'eventuale stato di degrado superficiale e/o strutturale del manufatto.</p> <p>Saranno valutate positivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metodologie e/o azioni intraprese di tipo innovativo, poco invasivo, affidabile, di alta precisione, che garantisca un livello di conoscenza approfondito e dettagliato. - precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio; - metodologie di controllo e verifica oggettiva del numero minimo di prove in relazione al livello di conoscenza richiesto. - metodologie di verifica dei criteri di sostenibilità degli interventi possibili in relazione alla natura dell'edificio. 	10	
b.1.3	<p>Criteri e metodologie utilizzate per effettuare il rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, impiantistico e strutturale, da restituirsi in modalità BIM, e per il servizio di Diagnosi Energetica</p>	<p>I Professionisti dovranno relazionare circa la pianificazione e gestione della fase di rilievo, anche in relazione alla fase di conoscenza dei manufatti condotta con le indagini materiche previste.</p> <p>Saranno positivamente valutati l'uso di strumentazione, hardware e software rispondenti a caratteristiche di innovatività, che permettano il minimo scarto di errore.</p> <p>Inoltre, saranno in particolare valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio; - livello di accuratezza e dettaglio della restituzione; - criteri metodologici per la gestione del rilievo e nello specifico degli elementi più sensibili di pregio; - descrizione del processo di costruzione e gestione del modello BIM, dei livelli di dettaglio, modalità di condivisione dei documenti e rispondenza alle BIMSM - specifica 	10	

		<p>metodologica per il rilievo, parte integrante della documentazione di gara.</p> <p>In merito alla diagnosi energetica, gli operatori economici specificheranno i metodi di analisi che intendono adottare per l'Audit energetico ed i criteri delle scelte delle alternative progettuali con le quali sarà possibile migliorare le prestazioni energetiche del bene vincolato.</p> <p>I professionisti indicheranno l'approccio metodologico che intendono utilizzare per il rilievo delle caratteristiche termofisiche dell'involucro, nonché per la restituzione delle attività svolte. Sarà cura degli operatori economici indicare le indagini che si andranno ad eseguire, i mezzi che saranno impiegati per il rilievo dei dati energetici, oltre che descrivere le relative attrezzature e software che impiegheranno. Dovrà essere illustrato altresì il tipo di ricerca che verrà condotta per acquisire le conoscenze energetiche specifiche dell'immobile.</p> <p>Saranno valutate positivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio; - le proposte che tengano conto delle caratteristiche specifiche del Patrimonio tutelato/vincolato ed in generale che presentino caratteristiche di innovatività e garantiscano l'affidabilità dei dati rilevati. 		
b.1.4	Multidisciplinarietà, gruppo di lavoro e piano di comunicazione	<p>I Professionisti illustreranno le figure professionali e le risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio.</p> <p>La valutazione si riferisce alla capacità dell'operatore economico di descrivere efficacemente i contenuti di cui alla relazione metodologica relativa al gruppo di lavoro con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione e delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto. - all'organigramma del gruppo di lavoro ed il suo dispiegamento nelle diverse fasi attuative del servizio. <p>In relazione all'importanza dell'opera, si prevede che saranno organizzati incontri istituzionali con tutti gli stakeholders, sia in fase progettuale che in fase realizzativa, finalizzati alla condivisione delle strategie progettuali ed esecutive. La valutazione si riferisce alla capacità dell'operatore economico di descrivere efficacemente le seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità di comunicazione/rappresentazione che si intendono utilizzare in base alle fasi progettuali ed esecutive calibrate rispetto al contesto divulgativo. 	5	

		<p>- indicazione di quali strumenti digitali, software e hardware nonché dei dispositivi tecnologici che saranno utilizzati per la rappresentazione/divulgazione del progetto e delle fasi esecutive.</p> <p>Per quanto concerne le attività opzionali (D.L. e CSE) il concorrente dovrà indicare il tipo di portale digitale di condivisione con la S.A. di tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'andamento dei lavori (ad esempio Ordini di Servizio, verbali di sopralluogo periodici, giornale dei lavori, contabilità, SAL, ecc...)"</p>		
B.2	Offerta di gestione informativa (OGI)	<p>Sarà valutata l'offerta presentata relativamente alla descrizione della metodologia utilizzata nella gestione informativa della commessa con particolare riguardo all'adeguatezza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruoli, struttura operativa e professionalità coinvolte; - Verifica di Modelli, elementi e elaborati - Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software 	5	

C. RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL'IMPORTO A BASE DI GARA (max 15 punti)

Ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il concorrente è disposto a praticare sull'importo a base di gara al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.

Si tratta di un criterio volto a favorire l'offerta più conveniente per la stazione appaltante, da un punto di vista meramente economico.

Sarà considerata migliore l'offerta in grado di garantire il prezzo minore, senza, tuttavia, inficiare la qualità della prestazione, valutato sulla base del ribasso percentuale unico offerto.

Non saranno ritenute valide offerte al rialzo, le quali, di conseguenza, comporteranno l'esclusione del concorrente. Inoltre non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla seconda, pertanto, nell'eventualità, lo stesso sarà troncato a due cifre decimali.

D. CRITERIO PREMIANTE (max 5 punti)

Tabella n. 13: criteri di valutazione D

d1 – SUB CRITERIO PREMIANTE CAM AI SENSI DEL D.M. 11 OTTOBRE 2017,	
DESCRIZIONE DEL CRITERIO	PESO
<p>In relazione al punto 2.6.1. dell'allegato del D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare dell'11 ottobre 2017 viene attribuito il punteggio premiante alla proposta redatta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, che ha sostenuto e superato un esame di certificazione presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale” e abilitati al rilascio di una 	3

Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems; <ul style="list-style-type: none"> • una struttura di progettazione al cui interno sia presente almeno un professionista di cui al punto precedente. 	
d2 – SUB CRITERIO PREMIANTE B.I.M.	
DESCRIZIONE DEL CRITERIO	PESO
<ul style="list-style-type: none"> • Viene attribuito un punteggio premiante alla figura professionale del “Responsabile processo B.I.M.” se in possesso della certificazione delle competenze secondo la norma UNI 11337-7:2018 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa” rilasciata da Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale”. 	2

Si ribadisce l’obbligo di inserimento nella busta B della certificazione inerente i criteri D1 e D2, pena la non attribuzione del punteggio.

20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL’OFFERTA

L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula e secondo il metodo aggregativo compensatore:

$$K_i = a_i + b_i + c_i * P_c + d1_i + d2_i$$

dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
- i è l’offerta i-esima;
- a_i e b_i sono i punteggi calcolati per i criteri di natura qualitativa, come meglio indicato al paragrafo successivo;
- $d1_i$ è il punteggio attribuito per il sub criterio premiante “d1”, dove $d1_i=0$ se criterio non soddisfatto, $d1_i= 3$ se criterio soddisfatto;
- $d2_i$ è il punteggio attribuito per il sub criterio premiante “d2”, dove $d2_i=0$ se criterio non soddisfatto, $d2_i= 2$ se criterio soddisfatto;
- C_i è il coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valore centesimali, attribuito al concorrente i-esimo;
- P_c è il fattore ponderale di cui alla precedente tabella 9.

20.3 METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI QUALITATIVI DELLE OFFERTE

Ai fini della determinazione dei coefficienti $a_i - b_i$, relativi rispettivamente ai criteri di valutazione a), b) delle precedenti tabelle, la Commissione utilizzerà la procedura descritta di seguito.

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale un coefficiente, variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2.

In particolare, l'attribuzione del coefficiente dei sub-criteri così detti "discrezionali" indicati con le lettere a.1, a.2, a.3, b.1.1, b.1.2, b.1.3, b.1.4, B.2 della Tabella CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE sopra riportata, avverrà sulla base di un giudizio discrezionale effettuato sulla seguente scala di valutazione, utilizzando eventualmente anche valori intermedi:

- il coefficiente **da 0,00 fino a 0,20** corrisponde a insufficiente/irrelevante: la soluzione proposta non presenta aspetti positivi o comunque adeguati rispetto al servizio richiesto;
- il coefficiente **da 0,21 fino a 0,40** corrisponde mediocre: la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, risultando ancora inadeguata rispetto al servizio richiesto;
- il coefficiente **da 0,41 fino a 0,60** corrisponde a sufficiente: la soluzione proposta, seppur non completamente adeguata, presenta aspetti positivamente apprezzati;
- il coefficiente **da 0,61 fino a 0,80** corrisponde a buono: la soluzione proposta risulta completamente adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi elevati;
- il coefficiente **da 0,81 fino a 1** corrisponde a ottimo: la soluzione proposta risulta completamente adeguata e presenta aspetti di eccellenza e innovatività nello svolgimento del servizio.

Successivamente si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e a trasformarle in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque. A seguire si procederà a moltiplicare ciascun coefficiente definitivo per il relativo fattore ponderale discrezionale attribuendo così un punteggio a ciascun elemento di valutazione.

Per il criterio A:

$$a_i = \sum_{k=1}^m (F_{a,k} \cdot a_{i,k})$$

dove:

- a_i è il punteggio dell'i-esimo concorrente per il criterio di valutazione A;
- m è il numero dei sub-criteri di valutazione per il criterio di valutazione A;
- $F_{a,k}$ è il sub-peso del k-esimo sub-criterio di valutazione A;
- $a_{i,k}$ è il coefficiente attribuito all'i-esimo concorrente per il k-esimo sub-criterio di valutazione A;

(ex: $a_i = F_{a,1} \times a_{i,1} + F_{a,2} \times a_{i,2} + \dots + F_{a,m} \times a_{i,m}$)

e per il criterio B:

$$b_i = \sum_{l=1}^n (F_{b,l} \cdot b_{i,l})$$

dove:

- b_i è il punteggio dell'i-esimo concorrente per il criterio di valutazione B;
- n è il numero dei sub-criteri di valutazione per il criterio di valutazione B;
- $F_{b,i}$ è il sub-peso dell'i-esimo sub-criterio di valutazione B;
- $b_{i,l}$ è il coefficiente attribuito al i-esimo concorrente per l'l-esimo sub-criterio di valutazione B;

(ex: $b_i = F_{b,1} \times b_{i,1} + F_{b,2} \times b_{i,2} + \dots + F_{b,n} \times b_{i,n}$)

20.4 FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

Ai fini della determinazione del coefficiente C_i relativo all'elementi di valutazione c) della tabella dei criteri di valutazione, verrà utilizzata la seguente formula (bilineare):

Offerta Economica

$$C_i \text{ (per } O_i \leq O_{\text{soglia}}) = X \cdot O_i / O_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } O_i > O_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(O_i - O_{\text{soglia}}) / (O_{\text{max}} - O_{\text{soglia}})]$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- O_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
- O_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
- X = 0,85 (coefficiente scelto dalla Stazione Appaltante)
- O_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

21.1 INVERSIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante, per la presente gara, si avvale della facoltà di cui all'art. 4, comma 5, dell'Ordinanza speciale C.S. n. 27 che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti, applicando la procedura della c.d. **inversione procedimentale**, di cui all'articolo 133, comma 8, del Codice anche per le procedure di cui all'articolo 63 dello stesso e oltre i termini ivi previsti.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **21/09/2022, alle ore 10:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Si precisa che alla prima seduta di gara (e alle successive sedute pubbliche) i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica nei giorni e orari che saranno tempestivamente comunicati mediante l'“Area comunicazioni” del Sistema ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.

21.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione dedicata alla procedura.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La Commissione fornisce, ove ritenuto necessario, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

21.3 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura della busta contenente l'Offerta Tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 20.3 del presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

Il superamento del punteggio tecnico minimo (*c.d. soglia di sbarramento*) e la verifica della soglia di anomalia saranno determinati facendo riferimento ai punteggi post-riparametrazione.

Successivamente la Commissione procede, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all'apertura delle Offerte economiche.

Nella medesima seduta pubblica, la Commissione rende visibile ai concorrenti:

- a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) i prezzi offerti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e l'offerta economica, verrà accordata preferenza al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta

della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sull'offerta economica entro il termine perentorio di 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.2.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.2.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede agli atti consequenziali.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, le offerte appaiano anormalmente basse, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che, all'esito dell'attività di valutazione della documentazione amministrativa, procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.5.

L'eventuale verifica di anomalia dell'offerta avviene quindi ad esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare alla Stazione Appaltante i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21.4 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta redatta la graduatoria provvisoria dei concorrenti e terminati quindi i lavori della Commissione, il RUP, deputato all'esame della documentazione amministrativa "Busta A", eventualmente coadiuvato dal Seggio se nominato, in una successiva seduta pubblica, accede all'area contenente la documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, contenuta nella sezione "Busta Amministrativa" del Sistema, e ne verifica la completezza e la regolarità.

Si precisa che, stante il ricorso all'inversione procedimentale, l'esame della documentazione amministrativa avverrà esclusivamente nei confronti **del primo e del secondo classificato dei concorrenti ammessi**, procedendo secondo l'ordine degli stessi in graduatoria.

Il RUP quindi procede a:

- a) verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Fermo restando il soccorso istruttorio, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 83 comma 9 del Codice (cfr. paragrafo 16 del presente Disciplinare), l'esito delle attività di valutazione della documentazione

amministrativa da parte del RUP verrà reso noto ai concorrenti anche mediante pubblicazione dei verbali di gara sul sito istituzionale dell'Ente e tramite Sistema ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, provvedendo altresì alla pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione della specifica gara.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Delle intervenute ammissioni ed esclusioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà data comunicazione tramite il Sistema ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.

21.5 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si precisa che, avvalendosi dell'istituto della c.d. inversione procedimentale la verifica della congruità dell'offerta verrà effettuata all'esito dell'esame della documentazione amministrativa.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al par. 21.5, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta

conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

Nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia) ferma restando la possibilità di procedere alla stipula del contratto sulla base dell'informativa liberatoria provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 3 del D.L. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni").

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata conformemente a quanto prescritto dall'art. 32, comma 14, del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice e secondo quanto indicato anche nel Capitolato tecnico prestazionale in tema di polizze a carico dell'aggiudicatario.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto lesivo sul sito istituzionale dell'Agenzia del demanio ovvero nel termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale del luogo di esecuzione del contratto. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO sempre contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.

Si allega al riguardo l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all'interno della Busta Amministrativa (Allegato **Informativa trattamento dati personali – All. V**).

25. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del **Protocollo quadro di legalità**, (All. XI), sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito riprodotti:

- obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento;
- obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1, comma 3);
- accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3);
- obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6);
- impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del

contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8 del Protocollo;

- obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5);

- obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1);

- inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2),

- rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2);

- qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 3);

- l'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. (art. 5 comma 1 lett. a);

- ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p. (art. 5 comma 1 lett. b);

- impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di

condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a);

- obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a);

- obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b);

- obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c);

- obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d);

- impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a);

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b);

- impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c);

- accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

26. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 53 del d. lgs. 50/2016 e secondo le modalità di cui al Regolamento dell'Agenzia del Demanio sulla disciplina della Legge 241/1990 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016) ed il diritto di accesso civico in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs. 33/2013.

Visto
II RUP

Arch. Anna De Simone

Documento firmato digitalmente ai sensi del
d.lgs. 32/2005 e ss.mm.ii.

CN=DE SIMONE ANNA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

Il Direttore Regionale
Raffaella Narni

Documento firmato digitalmente ai sensi del
d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

NARNI RAFFAELLA
2022.08.25 12:07:17
C=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007
RSA/2048 bits

Allegati:

- I-Domanda di partecipazione
- II-DGUE
- III-Dichiarazione integrativa del DGUE
- IV-Patto di integrità
- V-Informativa privacy
- VI-Tabella di riepilogo dei requisiti
- VII-Format Scheda A1-A2-A3
- VIII-Offerta gestione informativa
- IX-Richiesta sopralluogo (facoltativo)
- X-Schema di contratto
- XI-Protocollo di legalità